

CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE SERVIZIO - bozza

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Empoli, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge tra:

- ◆ ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA TOSCANA ATLETICA EMPOLI, con sede in Empoli Via delle Olimpiadi, codice fiscale e partita iva 03710300488, in persona del legale rappresentante Sig. Claudio Marchetti, nato a Vinci (FI) il 07/03/1959, residente in Vinci (FI) Via Machiavelli, 65, C.F. MRCCLD59C07M059C, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale, di seguito indicata come *subconcedente*

e

- ◆ _____, di seguito indicata come *subconcessionaria*,

PREMESSO

- Che la ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA TOSCANA ATLETICA EMPOLI ha la concessione per la gestione degli spazi comunali situati sotto la tribuna maratona dello stadio "C.Castellani", comprensive di spogliatoi, palestre, locali adibiti a deposito, ambulatori, bar, ecc., poste nel comune di Empoli (FI) in Via delle Olimpiadi, in virtù di convenzione con il Comune di Empoli fino al 31/12/2020;

- che in data 01/08/2011 è stata effettuata gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione in sub concessione del servizio di medicina sportiva;

si accetta e stipula senza riserva alcuna quanto segue:

- 1) La ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA TOSCANA ATLETICA EMPOLI si obbliga a concedere il servizio di ambulatori medico sportivi in subconcessione alla; gli ambulatori sono ubicati nel sottotribuna Maratona dello stadio "C.Castellani" come meglio identificati dall'allegata planimetria, sottoscritta dalle parti, per una superficie indicativa di metri quadri 50,00 circa.
- 2) I locali sopra indicati saranno adibiti ad uso ambulatorio medico sportivo, escludendo ogni qualsiasi diversa destinazione. Potranno beneficiare del servizio soltanto atleti e soci di associazioni sportive dilettantistiche o di società sportive.
- 3) La durata della sub concessione è stabilita in anni nove e mesi tre con decorrenza dall' 01/10/2011 al 31/12/2020.
- 4) La subconcessionaria può recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
- 5) La subconcedente potrà risolvere il presente contratto in caso di gravi inadempienze, incluso il mancato pagamento di numero tre mensilità, della subconcessionaria.
- 6) La subconcessionaria dovrà rimborsare integralmente all'Associazione Sportiva Dilettantistica Toscana Atletica Empoli le spese sostenute per la realizzazione degli ambulatori, ammontanti a complessivi euro 21.064,00 oltre iva, per un totale di euro 25.276,00 (come da apposito bando per l'esecuzione delle opere). Tale somma non verrà rimborsata, neppure parzialmente, in caso di risoluzione della presente sub concessione, né al termine della stessa. La sub concessionaria dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione delle opere e degli impianti nonché all'installazione di tutte le attrezzature, necessari all'esercizio dell'attività di medicina dello sport incluso l'arredamento.
- 7) Il canone subconcessorio annuo stabilito ed accettato dalle parti è di euro _____ oltre Iva di Legge, da pagarsi in rate mensili di uguale importo entro il giorno quindici di ogni mese, presso il domicilio della subconcedente.

8) Il canone potrà essere aggiornato secondo le variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, acquisite al 75%.

9) In deroga all'art. 36 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 è fatto assoluto divieto alla subconcessionaria di sub concedere il servizio o di cedere il presente contratto di concessione, neppure in caso di cessione o affitto di azienda.

10) Sono comprese nella presente subconcessione anche servizi accessori quali, a solo titolo esemplificativo: servizio di portineria, centralino, custodia e sorveglianza locali, deposito prodotti.

11) Sono a carico della subconcedente le spese relative al servizio di pulizia degli spazi destinati ad ambulatorio.

12) A norma dell'art. 1609 del codice civile le riparazioni di piccola manutenzione sono a carico della subconcessionaria; tali sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso e non quelle dipendenti da vetustà o caso fortuito.

13) La subconcessionaria si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione ai locali, alle pareti, ai pavimenti, ai serramenti, nonché agli impianti, senza il preventivo consenso della subconcedente.

14) La subconcessionaria dichiara di ricevere l'immobile in uno stato di manutenzione soddisfacente all'uso che dovrà farne ed assume l'obbligo di riconsegnarlo alla scadenza nello stesso stato.

15) L'inadempimento di una qualsiasi delle clausole stabilite comporta ipso iure la risoluzione del contratto.

16) Il presente contratto è soggetto ad iva in quanto avente ad oggetto, oltre alla subconcessione, tutta una serie di servizi accessori ad essa connessi.

17) La parte subconcessionaria versa alla parte subconcedente la somma di euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero) a titolo di deposito cauzionale, che sarà decurtata dal saldo prezzo dei lavori di cui all'articolo sei.

18) Le spese di registrazione del presente atto saranno a completo carico della subconcessionaria.

19) Per quanto non previsto si rinvia al codice civile e alla legislazione speciale.

CLAUDIO MARCHETTI _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si approvano espressamente le disposizioni degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 e 19.

CLAUDIO MARCHETTI _____
